



# COMUNE DI SILEA

c.a.p. 31057

PROVINCIA DI TREVISO

codice Fiscale 80007710264 - Partita IVA 00481090264

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ' DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

*(Decreti legislativi 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566)  
(Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/1994)  
(Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 38 del 12/06/1995)  
(Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n 6 del 02/03/2010)  
(Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n 6 del 31/01/2011)*

## **CAPO I - NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento** (Art. 3, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo 1, del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione** (Art. 1, D.Lgs. n. 507/1993)

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune.

### **Art. 3 - Classificazione del Comune** (Art. 2, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 507/93, il Comune appartiene alla IV classe ( n. 10.016 abitanti al 31.12.2008) e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe. Per eventuali variazioni di classe si procederà in base ai parametri previsti dal succitato Decreto Legislativo.

### **Art. 4 - Maggiorazione stagionale di tariffa** (Art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 507/1993)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 3, c.6 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, questo Comune non è interessato da rilevanti flussi turistici e, pertanto, non si applica la maggiorazione ivi prevista.

## **CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE**

### **Art. 5 - Gestione del servizio** (Art. 25, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e può essere gestito:
  - a) direttamente dal Comune;
  - b) nelle forme associate previste dall'art.52 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 446/97
  - c) mediante affidamento a terzi secondo le previsioni di cui all'art. 52 comma 5 lett.b) del D.Lgs. 446/97.
2. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

### **Art. 6 - Funzionario responsabile**

(Art. 11, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Nel caso di gestione diretta del servizio, il Comune designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo, comunque, della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.
2. Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al Concessionario.
4. Il concessionario, per l'espletamento degli adempimenti di cui ai commi precedenti, è tenuto a mantenere un recapito o un apposito ufficio secondo quanto previsto dal Capitolato d'appalto.

## **CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ'**

### **Art. 7 - Presupposto dell'imposta**

(Art. 5, D.Lgs. n. 507/1993)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

### **Art. 8 - Soggetto passivo**

(Art. 6, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone di qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità

### **Art. 9 - Modalità di applicazione dell'imposta**

(Art. 7, D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, ad eccezione dei mezzi bifacciali per i quali l'imposta va calcolata separatamente per ogni faccia come precisato dalla circolare n. 10/E del 1994.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
8. Per la pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

### **Art. 10 - Pagamento dell'imposta**

(Art. 9, D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs 15.11.1993, n. 507, per un anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Il modello di versamento in conto corrente postale deve essere quello approvato con apposito Decreto interministeriale dal Ministero delle Finanze di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37 .
5. Decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, il comune procede alla riscossione coattiva del tributo e dei relativi interessi e sanzioni.

6. Ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 la riscossione coattiva può essere effettuata seguendo la procedura prevista dal DPR n. 602/1973 se affidata ai concessionari della riscossione oppure con l'ingiunzione fiscale se svolta dall'ente locale o se affidata ad altri soggetti.

**Art. 11 - Rimborsi**  
(Art. 9, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.

**Art. 12 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale**  
(Art. 9, comma 7, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Responsabile Ufficio Tecnico sentita la Commissione Edilizia.

**Art. 13 - Obbligo della dichiarazione**  
(Art. 8, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario stesso.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad es.: da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da legge e regolamenti, ivi compreso il presente.

#### **Art. 14 - Casi di omessa dichiarazione**

(Art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 507/1993)

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D.Lgs 15.11.1993, n. 507:
  - all'articolo 12 - effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi ecc;
  - all'articolo 13 - effettuata con autoveicoli;
  - all'articolo 14, comma 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

la pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione le forme pubblicitarie previste dal D.Lgs n. 507/1993:
  - all'articolo 14, comma 4 - realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
  - all'articolo 15:
    - a) comma 1 - effettuate con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o *piazze*;
    - b) comma 2 - effettuate da aeromobili mediante scritte striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale;
    - c) comma 3 - effettuate con palloni frenanti e simili;
    - d) comma 4 - effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
    - e) comma 5 - effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

#### **Art. 15 - Rettifica ed accertamento d'ufficio**

(Art. 10, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Il Comune, entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata  
con  
avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo della imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da questi delegata a mezzo di procura notarile.

#### **Art. 16 - Tariffe**

(Art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune, o al concessionario che gli subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs 15.11.1993, n. 507.

2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

**Art. 17 - Pubblicità ordinaria**  
(Art. 12, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1. e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,50 la maggiorazione è del 100 per cento.

**Art. 18 - Pubblicità effettuata con veicoli**  
(Art. 13, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo 12, comma 1 del D.Lgs 15.11.1993, n. 507; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo 12, comma 4, del citato D.Lgs 15.11.1993, n. 507.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di servizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatali che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.  
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo della impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. L'imposta non e' dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

### **Art. 19 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**

(Art. 14, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente da numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica la imposta per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

### **Art. 20 - Pubblicità varia**

(Art. 15 D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o *piazze* la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'articolo 12, comma 1, D.Lgs 15.11.1993, n. 507.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità viene eseguita.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno di frazione.

### **Art. 21 - Riduzioni dell'imposta**

(Art. 16, D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche e sindacali di categoria;**
- c) per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti;**
- d) in caso di patrocinio del Comune di Silea su iniziative sponsorizzate da privati residenti o aventi sede legale od operativa al di fuori del territorio comunale;**
- e) per manifestazioni ricreative, culturali, sportive, umanitarie, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici superiori**

### **Art. 22 - Esenzione dell'imposta**

(Art. 17, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'articolo 13, del D.Lgs 15.11.1993, n. 507;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) la pubblicità relativa a manifestazioni ricreative, culturali, sportive, umanitarie, filantropiche, patriottiche, religiose e di beneficenza, da chiunque realizzate, con il patrocinio del Comune di Silea;**
- k) in caso di patrocinio del Comune di Silea ad iniziative sponsorizzate da privati residenti o aventi sede legale od operativa nel territorio comunale.**

2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.

### **Art. 23 - Limitazioni e divieti in materia di pubblicità**

(Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'articolo 23 del codice della strada emanato con D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) gli arti da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'articolo 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) l'articolo 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

#### **Art. 24 - Limitazioni sulla pubblicità fonica**

(Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993)

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22 (ventidue), alle ore 7 (sette).

2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.

3. L'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

#### **Art. 25 - Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni**

(Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993)

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

- a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
- b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.

2. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

### **CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

#### **Art. 26 - Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni**

(Art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993)

1. E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "Pubbliche Affissioni", così come disposto dall'articolo 18, comma 2, del D.Lgs 15.11.1993, n. 507.

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 3, del D.Lgs 15.11.1993, n. 507, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei

comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.

3-bis. Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

**Art. 27 - Soggetto passivo del diritto**  
(Art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993)

1. E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

**Art. 28 - Misura del diritto**  
(Art. 19, commi 2, 3, 4, D.Lgs. n. 507/1993)

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs 15.11.1993, n. 507.

2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 del D.Lgs 15.11.1993, n. 507 è maggiorato del 50 per cento.

3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

**Art. 29 - Pagamento del diritto - Recupero somme**  
(Art. 19, comma 7, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo c.c.p. intestato al Comune o al concessionario così come previsto dall'articolo 10 del presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità.

2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.

3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche sulle pubbliche affissioni.

**Art. 30 - Riduzioni del diritto**  
(Art. 20, D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 31;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) **per i manifesti relativi ad attività politiche e sindacali di categoria;**
- d) **per i manifesti relativi a spettacoli viaggianti;**
- e) **per i manifesti relativi ad iniziative sponsorizzate da privati residenti o aventi sede legale od operativa al di fuori del territorio comunale, con il patrocinio del Comune di Silea;**
- f) **per i manifesti relativi a manifestazioni ricreative, culturali, sportive, umanitarie, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio e la partecipazione di enti pubblici superiori;**

g) per gli annunci mortuari.

### **Art. 31 - Esenzione del diritto**

(Art. 21, D.Lgs.n. 507/1993)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) I manifesti relativi a manifestazioni ricreative, culturali, sportive, umanitarie, filantropiche, patriottiche, religiose e di beneficenza da chiunque realizzate con il patrocinio del Comune di Silea;**
- i) I manifesti relativi a iniziative sponsorizzate da privati residenti o aventi sede legale od operativa nel territorio comunale con il patrocinio del Comune di Silea.**

### **Art. 32 - Modalità per le pubbliche affissioni**

(Art. 22, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico e dalla quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune o il gestore del servizio, se diverso, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore del servizio, se diverso, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il gestore del servizio, se diverso, è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune o il gestore del servizio, se diverso, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni

successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Il materiale abusivamente affisso fuori degli stessi spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

### **Art. 33 - Consegna del materiale da affiggere**

(Art. 22, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.

2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali affissioni di legge sia penali, che civili e fiscali, vigenti in materia.

### **Art. 34 - Annullamento della commissione**

(Art. 22, D.Lgs. n. 507/1993)

1. In caso di annullamento dell'affissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato, è necessario il rispetto dei seguenti termini:

- a) Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 32 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione.
- b) L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 32 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

3. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

## **CAPO V - DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI**

### **Art. 35 - Disposizioni generali**

(Art. 3, D. Lgs. n. 507/1993) (Artt. 23 e 26 del Codice della strada)

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, modificato con D.Lgs. 10.09.1993, n. 360, nonché del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

2. Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall'articolo 23, commi 4 e 6, del codice della strada si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni. Il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'articolo 26, comma 3, del citato codice della strada.

3. L'iter autorizzativo terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario. In particolare:

a) **mezzi collocati fuori dal centro abitato**

Per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione.

b) **mezzi collocati nel centro urbano e su strade comunali**

Per i mezzi collocati nel centro urbano - così come definito dall'articolo 3 del codice della strada - e su strade comunali il Comune non pone alcun divieto o limitazioni fatte salve le disposizioni in materia previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni di interesse storico o artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.

### **Art. 36 - Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari**

(Art. 3 D.lgs n. 507/1993)

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune.

2. La domanda deve contenere:

- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
- c) la descrizione degli impianti corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

3. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

4. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 7.8.1990, n. 241, e del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

### **Art. 37 - Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni**

(Art. 3, D. Lgs. n. 507/1993)

1. I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura di un piano generale - che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità - sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed

- armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
  - c) il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obbiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale.
  - d) la stesura del piano dovrà, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia municipale e traffico.

### **Art. 38 - Tipologia degli impianti**

(Art. 3, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti - riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo - in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- a) stendardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70x100;
- b) tabelle murali destinate all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70x100;
- c) posters (mono o bifacciali) formato mt. 6x3.

2. Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiali, formato, ecc.) saranno determinate dall'ufficio tecnico, sentito il parere della commissione edilizia.

### **Art. 39 - Superficie degli impianti per le affissioni**

(Art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 150 per ogni mille abitanti o frazione.

2. La Giunta comunale, sentita la commissione edilizia, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

### **Art. 40 - Ripartizione della superficie e degli impianti**

(Art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 39, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- |   |       |
|---|-------|
| a) alle affissioni di natura istituzionale                                      | 10 %  |
| b) alle affissioni di natura sociale e comunque<br>prive di rilevanza economica | 10 %  |
| c) alle affissioni di natura commerciale  | 80 %  |
| Totale  | 100 % |

pari a mq. 1500 così come indicato al precedente articolo 39.

2. Gli impianti di cui al punto c) potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 10 %. Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.

3. Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il Comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.

4. Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune sentirà preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla concessione ai privati degli impianti suddetti.

## **CAPO VI - GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI**

### **Art. 41 - Gestione contabile delle somme riscosse**

(Art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507.

2. Il Capo dell'Unità Organizzativa Organica (o dell'unità operativa) di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 6 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

### **Art. 42 - Contenzioso**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) Alla direzione Regionale delle entrate, sezione staccata della provincia di Treviso, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale.
- b) Alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'articolo 80 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30.12.1991, n. 413";

### **Art. 43 - Sanzioni tributarie ed interessi**

(Art. 23, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13 si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta o diritti dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,85 a € 258,23.

3. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 30 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

5. La misura degli interessi da applicare sugli importi dovuti a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni a seguito di accertamento è pari al tasso di interesse legale aumentato di 2,5 punti percentuali come fissato con Delibera di Consiglio del Commissario Straordinario n. 6 del 19.03.2007 in applicazione della L. 296/2006. La maturazione degli interessi è giornaliera. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

**Art. 44 - Sanzioni amministrative**  
(Art. 24, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sanzioni I e II del capo I della legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti il Comune applica la sanzione da Euro 206,58 a Euro 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso. La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'articolo 15.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'articolo 37 del presente regolamento.

6. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato può procedere all'installazione dell'impianto pubblicitario previa comunicazione all'ufficio tecnico comunale e previa presentazione della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

7. In ogni cartello o mezzo pubblicitario deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495 del 1992.

**CAPO VII - NORME FINALI**

**Art. 45 - Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs 15.11.1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

**Art. 46 - Pubblicità del regolamento e delle tariffe**

1. Copia del presente regolamento e delle tariffe, a norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, saranno tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 47 - Entrata in vigore**  
(Art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993)

1. Il presente regolamento ha efficacia dal primo di gennaio 2010 ed entra in vigore in seguito agli adempimenti previsti dall'articolo 104 dello Statuto Comunale vigente.

## **INDICE**

### **CAPO I - NORME GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag. 2
Art. 3 - Classificazione del Comune	pag. 2
Art. 4 - Maggiorazione stagionale di tariffa	pag. 2

### **CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE**

Art. 5 - Gestione del servizio	pag. 2
Art. 6 - Funzionario responsabile	pag. 3

### **CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ'**

Art. 7 - Presupposto dell'imposta	pag. 3
Art. 8 - Soggetto passivo	pag. 3
Art. 9 - Modalità di applicazione dell'imposta	pag. 4
Art. 10 - Pagamento dell'imposta	pag. 4
Art. 11 - Rimborsi	pag. 5
Art. 12 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale	pag. 5
Art. 13 - Obbligo della dichiarazione	pag. 5
Art. 14 - Casi di omessa dichiarazione	pag. 6
Art. 15 - Rettifica ed accertamento d'ufficio	pag. 6
Art. 16 - Tariffe	pag. 6
Art. 17 - Pubblicità ordinaria	pag. 7
Art. 18 - Pubblicità effettuata con veicoli	pag. 7
Art. 19 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	pag. 8
Art. 20 - Pubblicità varia	pag. 8
Art. 21 - Riduzioni dell'imposta	pag. 9
Art. 22 - Esenzione dell'imposta	pag. 9
Art. 23 - Limitazioni e divieti in materia di pubblicità	pag. 9
Art. 24 - Limitazioni sulla pubblicità fonica	pag. 10
Art. 25 - Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni	pag. 10

### **CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

Art. 26 - Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni	pag. 10
Art. 27 - Soggetto passivo del diritto	pag. 11
Art. 28 - Misura del diritto	pag. 11
Art. 29 - Pagamento del diritto - Recupero somme	pag. 11
Art. 30 - Riduzioni del diritto	pag. 11
Art. 31 - Esenzione del diritto	pag. 11
Art. 32 - Modalità per le pubbliche affissioni	pag. 12
Art. 33 - Consegna del materiale da affiggere	pag. 13
Art. 34 - Annullamento della commissione	pag. 13

### **CAPO V - DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI**

Art. 35 - Disposizioni generali	pag. 13
Art. 36 - Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari	pag. 14

Art. 37 - Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni	pag. 14
Art. 38 - Tipologia degli impianti	pag. 15
Art. 39 - Superficie degli impianti per le affissioni	pag. 15
Art. 40 - Ripartizione della superficie e degli impianti	pag. 15

#### **CAPO VI - GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI**

Art. 41 - Gestione contabile delle somme riscosse	pag. 16
Art. 42 - Contenzioso	pag. 16
Art. 43 - Sanzioni tributarie ed interessi	pag. 16
Art. 44 - Sanzioni amministrative	pag. 16

#### **CAPO VII - NORME FINALI**

Art. 45 - Rinvio ad altre disposizioni	pag. 17
Art. 46 - Pubblicità del regolamento e delle tariffe	pag. 17
Art. 47 - Entrata in vigore	pag. 17